



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: Certottica Scrl – fusione per incorporazione con Dolomiticert Scarl: Assemblea dei soci del 8 febbraio 2024 seduta straordinaria

Nell'anno duemilaventiquattro addì 29 del mese di gennaio alle ore 09,40 presso la sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto:

Sono presenti: il Presidente: Mario Pozza,  
i Consiglieri: Lionello Caregnato, Carlo Miotto, Pierluigi Sartorello,  
il Revisore dei conti: Simone Gasparetto,

Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta: il Vicepresidente: Nadia Zampol,  
i Consiglieri: Giovanni Cher, Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin,  
il Revisore dei conti: Carla De Leoni,

Segretario: Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio,

Assenti giustificati: il Revisore dei conti: Enrico Lamanna (Presidente),

Assistono in presenza: - Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente,  
- Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria Generale, Biblioteca ed Archivio, Protocollo informatico, Programmazione strategica, Comunicazione istituzionale, URP, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy dell'Ente,

Assistono da remoto: - Marco D'Eredità, Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese dell'Ente,  
- Loretta Guerrona, funzionario camerale.

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale.



## Deliberazione di Giunta camerale

Com'è noto, la Camera di commercio di Treviso – Belluno è socia di Certottica Scrl, di cui possiede una quota di partecipazione pari a nominali € 103.582,00 corrispondente al 4,719% del capitale sociale complessivo di € 2.195.000,00.

Con note acquisite con protocollo camerale n. 3472 del 22.1.2024 e n. 4703 del 24.1.2024, la Società ha convocato l'Assemblea dei soci in sede straordinaria per il giorno 7 febbraio 2024 alle ore 7.00 e, occorrendo, il giorno 8 febbraio 2024 alle ore 14.30 in seconda convocazione presso la sede sociale in Longarone (BL), Z.I. Villanova n. 7/A ovvero mediante strumenti per la teleconferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di fusione per incorporazione della Società Dolomiticert Scrl nella Società Certottica Scrl: deliberazione inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

La Società, con note acquisite al protocollo camerale n. 63671 del 22.9.2023 e n. 66966 del 6.10.2023 e nel corso dell'ultima assemblea del 10.10.2023, ha presentato a tutti i soci la proposta di fusione per incorporazione della società detenuta al 100% Dolomiticert Scrl, proposta approvata dai consigli di amministrazione delle due Società il 31.7.2023. L'operazione di fusione ex art. 2501, c. 1, Codice Civile, è di tipo semplificato, pertanto prevede l'esclusione delle relazioni degli amministratori e degli esperti, in quanto la società controllante Certottica Scrl va ad incorporare la società interamente controllata Dolomiticert Scrl, subentrando in tutti i suoi rapporti giuridici in essere alla data di efficacia dell'operazione stessa. Con il perfezionarsi dell'operazione di fusione la società Dolomiticert Scrl (società incorporata) vedrà estinguere i rapporti che ha in essere al momento dell'efficacia dell'operazione stessa e la loro trasposizione in capo a Certottica Scrl (società incorporante), in quanto quest'ultima assumerà i diritti e gli obblighi della società incorporata Dolomiticert Scrl, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione e ciò anche nei confronti dei terzi.

L'attività svolta da Certottica Scrl consiste nel controllo di qualità e certificazione di prodotti ottici ed attività di controllo processi produttivi materiale ottico con impiego di strumenti ottici di precisione. Dolomiticert Scrl è specializzata nella certificazione dei dispositivi di sicurezza per il corpo, in particolare DPI di I, II e III categoria ad esclusione dei protettori per occhi e viso, che oggi spaziano dall'abbigliamento sportivo e da lavoro, alle calzature, al motociclismo, ai caschi sportivi e da lavoro, ai dispositivi anticaduta, passando per gli accessori da montagna; possiede anche il laboratorio specificamente deputato alla certificazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Treviso prima dell'accorpamento prevedeva la liquidazione di questa partecipazione, pari al 2,15% del capitale sociale, mentre la CCIAA di Belluno aveva ritenuto di mantenere la partecipazione pari al 2,41%. Alla luce dell'accorpamento tra i due



## Deliberazione di Giunta camerale

Enti ed in considerazione delle linee strategiche di intervento definite, lo scenario si era rilevato diverso e il ruolo della Società poteva essere volano per il supporto alle imprese del settore dell'occhialeria in particolare del territorio bellunese. Per tali considerazioni, in sede di revisione straordinaria 2017 di cui alla deliberazione n. 143/2017, era stato deciso di mantenere l'intera partecipazione, revocando la decisione assunta dalla ex Camera di commercio di Treviso nell'ambito del proprio Piano di Razionalizzazione.

Il Segretario Generale prosegue ricordando che la Regione Veneto negli anni scorsi ha, in diverse occasioni, ribadito il proprio obiettivo di costituire un polo regionale della certificazione dei prodotti che comprenderebbe anche la società partecipata.

L'obiettivo dell'operazione di fusione per incorporazione consiste nel rendere più solida ed efficiente la struttura aziendale, con chiari benefici di ordine economico, organizzativo, gestionale, economico e finanziario, senza rinunciare al valore commerciale e di reputazione dei singoli *brand* detenuti ora da ciascuna delle due Società (Certottica, Dolomiticert, Certdolomiti ed ABLE). L'unione delle sinergie e l'eliminazione delle duplicazioni, anche in termini di ruoli e funzioni, comporterebbero l'eliminazione di costi e, nel contempo, la valorizzazione degli *asset* di competenza in un'ottica di salvaguardia del mercato e dei soci. Pur svolgendo attività analoghe (ad eccezione della formazione) ma per settori diversi, le due Società sono estremamente collegate, non solo sotto il profilo dell'ubicazione ma anche in termini di condivisione di fornitori, servizi e *Governance*. L'operazione di fusione consentirebbe, inoltre, di ottimizzare la gestione operativa di tutta la struttura, rafforzandone nel contempo il posizionamento sul mercato e aumentandone la competitività, oltre che la patrimonializzazione della stessa.

L'intera operazione è caratterizzata altresì da una condizione sospensiva, da apporre anche all'atto notarile di fusione, in quanto l'efficacia giuridica dell'operazione medesima potrà avvenire solo con l'autorizzazione al passaggio degli accreditamenti attualmente posseduti da Dolomiticert Scarl a Certottica Scrl da parte dei diversi enti coinvolti (Accredia, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Europea – Nando Notified Bodies). L'apposizione della condizione sospensiva, supportata giuridicamente dalla Massima n. 199/2021 del Consiglio Notarile di Milano, consentirà a Dolomiticert Scarl di continuare ad operare emettendo rapporti di prova e rilasciando attestati di certificazione praticamente fino alla conclusione degli esiti delle valutazioni degli Enti sopra citati.

Dalla documentazione ricevuta, le fasi della prospettata operazione di fusione, sulla scorta delle delibere che i due consigli di amministrazione delle Società hanno già adottato lo scorso 11 dicembre, approvando il progetto di fusione, lo statuto aggiornato e le situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater Codice Civile, si possono ora riassumere nelle seguenti:

- adozione delle delibere di fusione da parte delle Assemblee delle due Società alla presenza del Notaio, convocata da Certottica Scrl per il prossimo 7 febbraio 2024



## Deliberazione di Giunta camerale

ovvero 8 febbraio 2024 in seconda convocazione, da approvare all'unanimità da parte di tutti i soci nel rispetto della procedura semplificata consentita ex art. 2501-ter, c. 4 e 2501-septies c.c.;

- stipula dell'atto di fusione alla presenza del Notaio, da sottoscrivere dopo il rispetto delle tempistiche previste dall'art. 2503 Codice Civile;
- iscrizione nel Registro Imprese dell'atto di fusione con indicazione della condizione sospensiva (fino all'avveramento della condizione sospensiva, le due Società continueranno ad operare);
- presentazione della domanda di estensione delle prove accreditate e dell'accREDITamento Ente di Certificazione di Dolomiticert Scarl in Certottica Scrl;
- all'avveramento della condizione sospensiva, avrà completa efficacia l'operazione di fusione, con il passaggio di tutta l'operatività da Dolomiticert Scarl in Certottica Scrl ed il contestuale atto di estinzione della società Dolomiticert Scarl;
- l'efficacia dell'operazione di fusione, come consentito dagli articoli 2501-ter e 2504 bis Codice Civile, sarà retrodatata ai fini contabili e fiscali dal 1° gennaio 2024.

In relazione alla documentazione ricevuta con le note sopra citate:

- a) il progetto di fusione semplificato (all. 1 al presente provvedimento) prevede principalmente:
  - l'annullamento in capo a Certottica Scrl della partecipazione totalitaria detenuta nella società Dolomiticert Scarl;
  - che la compagine sociale della partecipata risultante alla data di efficacia della fusione resti la medesima, non essendoci attribuzioni di nuove quote in capo ai soci, né la previsione di conguagli in denaro;
  - che l'operazione straordinaria avverrà riportando i valori contabili risultanti a libro giornale;
  - che non sono previsti vantaggi particolari in favore di alcune categorie di soci, né in favore degli amministratori.
- b) lo statuto aggiornato (all. 2 al presente provvedimento) che sarà adottato dalla data di efficacia della fusione prevede principalmente:
  - che la denominazione resterà la medesima "Certottica Scrl";
  - la durata della società fino al 31.12.2050;
  - che gli scopi della società consortile saranno principalmente: la certificazione di prodotti, processi, servizi e persone a fronte di norme nazionali ed internazionali e/o di specifiche tecniche, inclusa la marcatura CE; l'attività di laboratorio per prove su prodotti, processi e servizi; lo sviluppo di know-how, la promozione e la partecipazione a progetti di ricerca, compresi quelli inseriti nel quadro strategico della Programmazione Europea, nei diversi settori merceologici, con particolare riferimento a quello delle energie rinnovabili, biotecnologico, dei materiali, dei processi innovativi,



## Deliberazione di Giunta camerale

dei prodotti e dei servizi; l'attività di formazione nel rispetto delle limitazioni previste per gli Enti/Organismi Notificati; l'attività di marketing e comunicazione al servizio delle imprese; la costituzione di un laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dalla Unione Europea oppure a parametri qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di Certottica Scrl; tale attività di certificazione potrà riguardare anche i dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli per la protezione degli occhi, del capo e del viso;

- che la Camera di commercio di Treviso - Belluno resterà socio consorziato fondatore;
- che il capitale sociale resti di € 2.195.000,00.
- c) la situazione patrimoniale di Dolomiticert redatta dalla data del 30.9.2023 e corredata al progetto di fusione evidenzia:
  - un patrimonio netto positivo al 30.9.2023 di € 973.308,00;
  - immobilizzazioni per complessivi € 453.519,00, al netto dei fondi di ammortamento;
  - crediti iscritti nell'attivo circolante per € 881.416 e disponibilità liquide per € 697.933,00;
  - debiti per trattamento di fine rapporto per € 187.873,00, debiti diversi per € 835.456,00;
  - ricavi per complessivi € 1.255.329,00.

E' da rilevare che le disposizioni attualmente in vigore in merito alle società partecipate detenute da amministrazioni pubbliche, applicabili quindi anche alle camere di commercio prevedono:

- che il vigente art. 5, c. 3, Decreto legislativo n. 175/2016 prevede che l'amministrazione pubblica invii *"l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo."*;
- che, in relazione all'art. 5, c. 3, Decreto legislativo n. 175/2016, la Corte dei Conti in diverse occasioni ha precisato che le operazioni straordinarie, ovvero le operazioni che non comportano la nuova assunzione della qualità di socio da parte dell'amministrazione pubblica, non comportano la necessità di richiedere alla Corte un parere preventivo alla efficacia degli atti (rif.: deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; n. 123/2023/PASP);



## Deliberazione di Giunta camerale

- che, pertanto, non sono più in vigore le precedenti disposizioni dell'art. 5, c. 3, Decreto legislativo n. 175/2016, che stabilivano che l'amministrazione pubblica inviasse l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990 sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza.

Il Segretario Generale prosegue, ricordando che l'operazione è già stata presa in esame dalla Giunta con le delibere n. 124 del 9.10.2023, n. 135 del 6.11.2023, n. 165 del 18.12.2023 e che, in quest'ultimo provvedimento che riguarda la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie 2023, detta partecipazione è stata mantenuta poiché strategica.

Il Segretario Generale precisa che l'operazione, a norma dell'articolo 14 della Legge n. 580 del 1993 e ss.mm.ii., è di competenza della Giunta e propone, infine, che venga deliberata anche una delega al Presidente ad apportare ai provvedimenti ogni modifica si rendesse necessaria per giungere alla conclusione dell'operazione, demandandogli il potere di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.

### LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;



Deliberazione di Giunta camerale

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 21/2023 che riporta in allegato la nuova struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

VISTO l'art. 2, comma 2 e comma 4 della L. n. 580/93;

ATTESO che l'Ente possiede nella società Certottica Scrl una quota di partecipazione pari a nominali € 103.582,00 corrispondente al 4,719% del capitale sociale complessivo di € 2.195.000,00;

VISTE le note acquisite con protocolli camerali n. 3472 del 22.1.2024 e n. 4703 del 24.1.2024 con le quali la Società di cui trattasi ha convocato l'Assemblea dei soci in sede straordinaria per il giorno 7 febbraio 2024 alle ore 7.00 e, occorrendo, il giorno 8 febbraio 2024 alle ore 14.30 in seconda convocazione;

ESAMINATI il progetto di fusione e tutta la documentazione citata nella relazione del Segretario Generale, conservata in atti e a disposizione nell'area riservata;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art. 5, c. 3, Decreto legislativo n. 175/2016, indicate nella Relazione del Segretario Generale;

CONSIDERATO che in relazione all'art. 5, c. 3, Decreto legislativo n. 175/2016, la Corte dei Conti ha precisato che le operazioni straordinarie, ovvero le operazioni che non comportano la nuova assunzione della qualità di socio da parte dell'amministrazione pubblica, non comportano la necessità di richiedere alla Corte un parere preventivo alla efficacia degli atti;

CONSIDERATO che, pertanto, non sono più in vigore le precedenti disposizioni dell'art. 5, c. 3, D.Lgs. 175/2016, che stabilivano l'invio da parte dell'amministrazione pubblica, dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti a fini conoscitivi e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990 sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 2 "Crescita del sistema economico locale e del territorio" e, nello specifico, all'obiettivo n. 2.3 "Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici", del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);





## Deliberazione di Giunta camerale

RILEVATO che, per giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti, in vista delle assemblee delle società partecipate da enti pubblici, è necessario precisare la posizione del socio pubblico per poi controllarne il suo fedele esercizio, in caso di intervento;

RITENUTO di condividere le proposte illustrate dal Segretario Generale, per tutte le motivazioni espresse nella Relazione introduttiva;

RITENUTO di dover intervenire alla programmata Assemblea, e nelle successive previste per la realizzazione dell'operazione di fusione per incorporazione, direttamente o con un proprio qualificato rappresentante, fornendogli il necessario indirizzo;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie ha esaminato le condizioni di ammissibilità, i presupposti e valutato la correttezza istruttoria del presente provvedimento proposto dal Capo Ufficio Ragioneria e partecipazioni camerali. Controllo di gestione, gestione redditi assimilati;

PRESO ATTO che il Segretario Generale, che coadiuva il processo decisionale della Giunta, esprime parere favorevole all'adozione del presente atto;

CON VOTO unanime dei presenti, palesemente espresso,

### DELIBERA

1. di intervenire direttamente o tramite un qualificato rappresentante all'Assemblea della società Certottica Scrl fissata in prima convocazione per il 7 febbraio 2024 alle ore 7.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 febbraio 2024 alle ore 14.30 presso la sede legale in Longarone (BL), Zona Industriale Villanova 7/a ovvero tramite teleconferenza, attenendosi alla proposta maggioritaria che emergerà in Assemblea in merito alla proposta di fusione posta all'ordine del giorno;
2. di intervenire direttamente o tramite un qualificato rappresentante all'Assemblea della società Certottica Scrl che sarà convocata nei prossimi mesi per la sottoscrizione dell'atto formale di fusione per incorporazione, allorché l'Assemblea sopra citata del prossimo febbraio deliberasse la fusione per incorporazione, votando favorevolmente;
3. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere gli atti inerenti alle operazioni sopra citate, qualora l'Assemblea sopra citata del prossimo febbraio deliberasse la fusione per incorporazione, proponendo le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie





Deliberazione di Giunta camerale

in sede di Assemblea straordinaria e/o successivamente per lo sviluppo ottimale della partecipazione camerale;

4. di delegare il Segretario Generale a compiere tutti gli atti necessari affinché l'operazione si concluda nei termini previsti, allorché l'Assemblea sopra citata del prossimo febbraio deliberasse la fusione per incorporazione, eventualmente provvedendo anche alle spese accessorie (quali spese notarili, bolli ed imposte, etc.), qualora di competenza della Camera di commercio di Treviso - Belluno;
5. di pubblicare il presente provvedimento, completo degli allegati citati che fanno parte integrante e sostanziale del medesimo, nella sezione Amministrazione Trasparente - "Società partecipate", ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 art. 22 comma 1 lett. d-bis).

-----

IL SEGRETARIO  
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE  
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.

**STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**"CERTOTTICA S.C.R.L. "**

**TITOLO I - DELLA SOCIETÀ**

**Art. 1 - Costituzione.**

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "CERTOTTICA S.C.R.L.", Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici, ai sensi dell'art.2602 e seguenti del C.C. e dell'art.27 della legge 317/91 e delle Normative UE in materia, senza scopo di lucro.

**Art. 2 - Sede.**

La società consortile ha sede legale nel Comune di Longarone (BL).  
Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o sopresse agenzie, depositi, magazzini, filiali, in ragione delle necessità operative derivanti dall'evolversi delle attività svolte per il perseguimento degli scopi sociali.

Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene ai loro rapporti con la società consortile, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

**Art. 3 - Durata.**

La durata della società consortile è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine potrà essere prorogato una o più volte dall'Assemblea dei soci consorziati.

L'Assemblea della società consortile, con le modalità indicate dall'art.15 dello statuto, per le ragioni di cui al combinato

disposto dell'articolo 2611 e dell'articolo 2497 C.C., potrà deliberare lo scioglimento della società.

**Art. 4 - Scopi.**

La società consortile si propone:

- a) la certificazione di prodotti, processi, servizi e persone a fronte di norme nazionali ed internazionali e/o di specifiche tecniche, inclusa la marcatura CE;
- b) l'attività di laboratorio per prove su prodotti, processi e servizi;
- c) lo sviluppo di know-how, la promozione e la partecipazione a progetti di ricerca, compresi quelli inseriti nel quadro strategico della Programmazione Europea, nei diversi settori merceologici, con particolare riferimento a quello delle energie rinnovabili, biotecnologico, dei materiali, dei processi innovativi, dei prodotti e dei servizi;
- d) l'attività di formazione nel rispetto delle limitazioni previste per gli Enti/Organismi Notificati;
- e) l'attività di marketing e comunicazione al servizio delle imprese;
- f) la costituzione di un laboratorio per la certificazione della corrispondenza dei prodotti ottici a norme emanate in sede nazionale o dalla Unione Europea oppure a parametri qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di CERTOTTICA S.C.R.L.; tale attività di certificazione potrà riguardare anche i dispositivi di protezione individuale (DPI) con

particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli per la protezione degli occhi, del capo e del viso;

g) di favorire la prevenzione e la difesa della vista;

h) di curare la formazione continua, permanente e superiore e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore. La formazione e l'aggiornamento professionale potranno riguardare anche la qualificazione o la riqualificazione a qualunque livello degli operatori addetti all'industria ed ai servizi. Tali attività potranno essere svolte mediante l'istituzione, la promozione o la collaborazione nella realizzazione di corsi di formazione professionale per la preparazione permanente degli addetti ai settori sopra citati su ogni tipo di innovazione. A tale scopo potrà essere effettuata ogni attività propedeutica, consequenziale e/o comunque connessa, ivi compresa la partecipazione a bandi di concorso indetti per l'assegnazione dei corsi di formazione, l'assunzione del personale per le specifiche esigenze dei corsi e l'allestimento di aule e laboratori. La formazione dovrà essere erogata nel rispetto dei principi di salvaguardia e conformità che l'Ente Notificato si è dato;

d) di migliorare la qualità dei prodotti ottici con un ruolo attivo verso il mercato, che vede nelle manifestazioni fieristiche i momenti di verifica più importanti con particolare riguardo al MIDO che costituisce il punto di riferimento internazionale del settore;

e) di avviare proprie attività di ricerca al fine di assumere un ruolo nella definizione delle norme, partecipare a commissioni di normazione atte a produrre, raccogliere e diffondere informazioni tecniche o proposte di normativa specifica fatta eccezione per le attività vietate dalle norme UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e successive modifiche e/o integrazioni. La società potrà partecipare ad incontri ad ogni livello finalizzati allo studio, alla elaborazione e predisposizione di progetti di norme concernenti gli standard qualitativi, la tutela dei diritti e gli interessi correlati alle attività di ricerca, certificazione e formazione;

f) di promuovere o partecipare a progetti di ricerca per arricchire il know how tecnologico delle imprese del settore; l'attività di ricerca potrà anche consistere nel realizzare, sviluppare o promuovere attività di ricerca applicata finalizzata al progresso tecnologico inteso come individuazione di tecnologie innovative, nuovi materiali, nuovi trattamenti e rivestimenti, nuove tecniche di assemblaggio e di prototipazione ed ogni altra forma di innovazione, nonché ogni attività preliminare, conseguenziale e/o comunque connessa a quelle suddette. A tale scopo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite agenzie, filiali o laboratori;

g) di essere punto di riferimento e soggetto attivo nel contesto delle iniziative del previsto Parco Scientifico Tecnologico Veneto;

h) la progettazione, gestione, rendicontazione di attività di orientamento scolastico e professionale e al lavoro, per giovani e adulti, al fine di supportare le persone nelle fasi di scelta durante tutto l'arco della vita, per il miglioramento delle competenze sia in ambito professionale sia in quello della piena realizzazione della persona e dei diritti di cittadinanza;

i) la progettazione, erogazione e rendicontazione di attività inerenti i "servizi al lavoro" in ambito regionale veneto, quali ad esempio:

- accesso e informazione a tutti gli utenti, persone e imprese, al fine di garantire informazioni pertinenti e complete circa il mercato del lavoro e gli strumenti di politica attiva;

- valutazione del caso individuale, al fine di definire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro;

- mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro, per garantire opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale;

- definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro, al fine di migliorare le possibilità di inserimento e reinserimento lavorativo dell'utente.

Ai fini di cui alle attività suddette, con delibera del Consiglio di Amministrazione, la società potrà svolgere ogni attività preliminare, connessa o consequenziale a quella sopra indicata, ivi compresi l'utilizzo degli impianti e dei laboratori già esistenti anche per prodotti diversi da quelli del settore

occhialeria, la realizzazione di nuovi laboratori e/o nuovi rami d'azienda, la stipula di convenzioni, la creazione di nuovi marchi e la commercializzazione dei servizi forniti, fermo restando il divieto di distribuzione degli utili.

Infine la società potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di Legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività della società.

## **TITOLO II - DEI SOCI CONSORZIATI**

### **Art. 5 - Soci consorziati.**

Sono soci fondatori della Società consortile: l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (ANFAO), l'Amministrazione Provinciale di Belluno, il Comune di Longarone, la Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldano, l'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, l'UNINDUSTRIA TREVISO - Unione degli Industriali di Treviso, le Camere di Commercio di Belluno, Treviso, Padova, Venezia e Varese, la società "Veneto Innovazione S.p.A.", la Federazione Regionale Artigianato Veneto (FRAV), l'APPIA-CNA.

Possono far parte della Società consortile, altre Associazioni di categoria tra imprenditori, imprese, nonché Enti Pubblici, anche territoriali, Università, CNR, ENEA, Società Finanziarie promosse dalle Regioni, Enti privati operanti nel settore della



ricerca e dell'assistenza tecnica, purchè condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserve le norme del presente Statuto. Requisito indispensabile per far parte della Società consortile è per i legali rappresentanti o titolari delle imprese e per le società o enti privati, il non essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorchè riabilitati.

**Art. 6 - Doveri dei consorziati.**

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle quote possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi o esclusioni dei soci consorziati.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

**Art. 7 - Diritti dei consorziati.**

Gli Enti e le Imprese consorziate possono nella persona di chi le rappresenta legalmente esprimere in Assemblea tanti voti quanto il numero di quote di capitale sociale possedute.

**Art. 8 - Ammissione dei Soci.**

Per l'ammissione alla Società, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda scritta all'Organo Amministrativo che, senza ritardo, convocherà l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito

alla domanda di ammissione. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di condividere gli scopi della Società, di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società e di obbligarsi ad accettarle nella loro integrità. I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della qualifica di soci, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda di ammissione, salvo diversa decisione dell'Organo Amministrativo.

**Art. 9 - Perdita della qualità di socio.**

La qualità di socio consorziato si perde per recesso o per esclusione.

Recesso del socio: oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata o pec da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

In caso di dissenso da parte degli organi deliberanti degli Enti Pubblici divenuti soci sul versamento degli oneri finanziari

deliberati dalla Società a carico dei soci, ciascun Ente Pubblico avrà diritto di recedere dalla Società, salvo l'adempimento degli obblighi già assunti.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti.

Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che:

- non abbia adempiuto alle obbligazioni a suo carico;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

Ove possibile, la delibera di esclusione deve essere preceduta da una diffida a rimuovere le cause dell'esclusione stessa entro un termine non inferiore a quindici giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata o PEC da parte dell'Organo Amministrativo.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata o PEC a firma del legale rappresentante della Società. La deliberazione dell'Assemblea può essere impugnata a norma di legge entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

L'eventuale impugnazione non sospende la delibera stessa.

### **TITOLO III - DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 10 - Organi Sociali.**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;

- l'Organo Amministrativo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- i tre vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo o il Revisore Legale;
- il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità che verrà nominato e opererà ai sensi delle normative di riferimento UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

**Art. 11 - Costituzione dell'Assemblea.**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, a partire dal più anziano.

L'Assemblea, qualora non sia nominato il Direttore Generale o questi fosse assente, nomina un segretario e chiama ad assisterlo, quando occorre, due scrutatori.

Le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio nei casi in

cui ciò sia necessario.

**Art. 12 - Convocazione delle Assemblee.**

La convocazione dei soci consorziati, degli amministratori, dei componenti l'Organo di Controllo e, se nominato, del Revisore Legale, è eseguita a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, del luogo di riunione, che può essere diverso dalla sede sociale, e dell'ordine del giorno.

**Art. 13 - Votazioni.**

Ciascun socio consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di quote di capitale sociale possedute.

E' ammessa la delega fra i soci consorziati.

Ciascun socio consorziato non può rappresentare più di altri due soci consorziati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati e trascritto nell'apposito registro.

**Art. 14 - Assemblea**

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di

Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

In tal caso la convocazione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

All'Assemblea spetta:

- approvare il bilancio entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e di statuto;
- deliberare in merito alle domande di ammissione in Società da parte di nuovi soci;
- deliberare in merito alla esclusione dei soci;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i tre Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti dell'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale;
- determinare i compensi da corrispondere agli amministratori ed ai componenti dell'Organo di Controllo e/o al Revisore Legale;
- deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione che comportano attività in settori diversi dall'occhialeria. Si considerano, in questo caso, di straordinaria amministrazione gli atti che comportano un impegno di spesa superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
- adottare gli atti di straordinaria amministrazione della

società consortile che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare della stessa;

- approvare eventuali modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto secondo quanto previsto dal successivo articolo 15;

- deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo statuto, dal regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la quota di capitale presente o rappresentata.

Le deliberazioni sono approvate con tanti voti favorevoli rappresentanti più della metà del capitale sociale presente o rappresentato.

**Art. 15 - Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto**

È tale l'Assemblea convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli argomenti riservati alla competenza della medesima dalla legge.

Tale Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, quando è presente



o rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il voto favorevole di più della metà del capitale sociale presente o rappresentato. Tutte le decisioni dei soci, salvo quelle relative alle modificazioni dello statuto ed alle operazioni che comportano sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevanti modificazioni dei diritti dei soci, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art.2479, terzo comma del Codice Civile. In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede all'invio a tutti i soci di apposita comunicazione contenente l'esposizione circostanziata dei fatti nonché la formulazione chiara del quesito su cui i soci sono chiamati ad esprimere la propria decisione. Dai documenti sottoscritti in risposta dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

In ogni caso l'assemblea può tenersi, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E' pertanto necessario che: - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti; - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) membri, come deciderà l'Assemblea che li nomina. Essi dureranno in carica per tre esercizi sociali.

I componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere nominati anche tra i non soci.

I Consiglieri sono rieleggibili ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte

all'anno o quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione verrà fatta a mezzo raccomandata A/R, anche a mano, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della stessa, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di necessità o urgenza le convocazioni saranno fatte con raccomandata A/R, anche a mano, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

Della convocazione viene nello stesso modo data comunicazione ai componenti dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale se nominato.

La sussistenza dei requisiti di necessità o urgenza è stabilita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale purchè esso sia in Italia.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, mentre per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora la votazione comporti parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere

adottate anche con le modalità previste dall'art.2475, 4° comma del Codice Civile, ossia mediante consultazione scritta o in base al consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio/video conferenza secondo quanto previsto per le assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti per legge o per statuto all'Assemblea.

In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- predisporre i bilanci preventivi (budget) e consuntivi;
- approvare il programma per l'attività della Società;
- deliberare sugli investimenti, sugli acquisti e sulle alienazioni a qualsiasi titolo, necessari per l'attività sociale eccetto quelli relativi a beni immobili;
- deliberare l'aumento di capitale della Società nei limiti del 50% (cinquanta per cento) di quello esistente con attribuzione delle quote ai soci in proporzione a quelle possedute in conformità con quanto disposto dall'art.2481 Codice Civile;
- costituire o chiudere filiali, unità locali e società strumentali al perseguimento degli scopi sociali sia in Italia che all'estero;

- determinare l'organigramma della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato Esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Possono essere nominati istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale determinandone il compenso ed i poteri. Il Direttore Generale svolgerà, in via ordinaria, le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Qualora venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla sostituzione nei modi stabiliti dall'art.2386 C.C.

La cessazione, qualunque ne sia la causa, della maggioranza degli amministratori in carica determinerà la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale.

**Art. 17 - Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società in giudizio e nei confronti dei terzi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Non può essere eletto Presidente un rappresentante delle categorie interessate alle valutazioni ed alle certificazioni rilasciate dalla Società.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono attribuite ad un Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente certifica l'assenza o l'impedimento del Presidente.

**Art. 18 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.**

La società può nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, o del revisore è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, anche per quanto riguarda competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

In caso di nomina del revisore si applicano le disposizioni di legge sulla revisione legale dei conti.

**Art. 19 - Comitato Esecutivo.**

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un Comitato Esecutivo, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri fra cui il Presidente, e dura in carica fino a quando dura in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Al Comitato Esecutivo spettano le attribuzioni ed i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società ed in particolare, a titolo esemplificativo, quelle di:

- predisporre il programma per l'attività della società;
- provvedere a qualsiasi necessità connessa al perseguimento degli scopi sociali;
- provvedere all'assunzione ed al trattamento economico degli eventuali dirigenti della Società;
- acquistare beni mobili, permutarli ed alienarli;
- effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza;
- contrarre mutui passivi, finanziamenti in genere, con privati, Istituti di Credito, banche ed Enti Pubblici e privati di qualsiasi specie;
- stipulare convenzioni utili al raggiungimento degli scopi sociali con Enti pubblici e privati, Università, Istituti Scientifici.

Il Comitato Esecutivo relaziona il Consiglio di Amministrazione sulle delibere assunte nella prima riunione utile del Consiglio.



Per quanto attiene le modalità di convocazione, di svolgimento delle riunioni e di adozione delle decisioni del Comitato Esecutivo, si applicano le stesse regole previste per il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 20 - Direttore Generale.**

Il Direttore Generale è nominato dall'Organo Amministrativo che ne determina le attribuzioni ed i relativi poteri determinando, in armonia con il grado di autonomia e responsabilità inerente alla carica, criteri e modalità di esercizio della sua attività. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con diritto di intervento ma non di voto e provvede, in via ordinaria, alla stesura e conservazione dei verbali delle sedute.

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Egli è preposto agli uffici della Società, ne garantisce il funzionamento e ne dirige il personale.

**TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE**

**Art. 21 - Capitale Sociale.**

Il capitale sociale è di Euro 2.195.000,00 (duemilionicentonovantacinquemila).

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un Euro, il socio ha diritto a un voto per ogni Euro.

Il trasferimento delle quote può avvenire solo tra i soci

consorzianti od aspiranti soci consorzianti, dopo la delibera di ammissione da parte dell'Assemblea.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'Assemblea dovrà deliberare sulle modalità del suo reintegro da parte dei soci consorzianti.

#### **Art. 22 - Bilanci.**

L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio ed ha termine il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Assemblea è convocata entro i successivi 120 (centoventi) giorni per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

In caso di comprovata necessità e previa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà, nel rispetto dei termini di legge, essere protratta.

Il bilancio consuntivo della Società è redatto dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di legge ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art.2427 Codice Civile e dalla relazione sulla gestione di cui all'art.2428 Codice Civile.

Il bilancio consuntivo con i relativi allegati e le relative relazioni è depositato presso la sede della società, almeno quindici giorni prima dell'adunanza dell'assemblea convocata per il suo esame.

Le eccedenze di ciascun esercizio sono destinate, al netto degli

ammortamenti, alla costituzione di riserve.

E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

**Art. 23 - Contribuzioni.**

Alla società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Istituti scientifici, Organismi economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividano gli scopi sociali della società.

**Art. 24 - Liquidazione della quota al socio uscente.**

In caso di recesso o esclusione al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la società è restituita la quota di capitale sociale posseduta.

La liquidazione ha luogo sulla base del valore della quota risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**Art. 25 - Scioglimento.**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

La destinazione del fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà deciso da apposita deliberazione assembleare.

**Art. 26 - Rinvio alle disposizioni di legge.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a

responsabilità limitata.

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ  
DOLOMITICERT S.C. A R.L. NELLA SOCIETÀ CERTOTTICA S.C.R.L.  
EX ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE**

\* \* \*

**PREMESSE**

Gli Organi Amministrativi della Società **CERTOTTICA S.C.R.L.**, società **Incorporante**, con sede in Longarone (BL), Zona Industriale Villanova, snc, cap 32013, capitale sociale di Euro 2.195.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. 00790870257, Rea di Treviso-Belluno: BL-71972, codice fiscale 00790870257, e della Società **DOLOMITICERT S.C.AR.L.**, società **Incorporanda**, con sede in Longarone (BL), Zona Industriale Villanova, snc, cap 32013, capitale sociale di Euro 110.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n. 01053430250, Rea di Treviso-Belluno: BL-92104, codice fiscale 01053430250

PREMESSO CHE

- la società **Incorporante** intende procedere alla fusione per incorporazione della società **Incorporanda** come sopra identificata;
- la società Certottica S.c.r.l. risulta essere l'unico socio della società Dolomiticert S.c.ar.l.;
- l'operazione di fusione consente di creare un unico centro di imputazione gestionale, ottimizzando l'assetto logistico delle funzioni aziendali con una significativa riduzione dei costi amministrativi;
- le due società Certottica Scrl e Dolomiticert Scarl sono tra loro funzionalmente collegate, non solo sotto il profilo dell'ubicazione, ma anche in termini di condivisione di

fornitori, servizi, governance; l'operazione di fusione consentirebbe loro di ottimizzarne la gestione operativa di tutta la struttura, rafforzandone, nel contempo, il posizionamento sul mercato e aumentandone la competitività;

- con il perfezionarsi dell'operazione di fusione la società Dolomiticert Scarl (società incorporata) vedrà estinguere i propri diritti ed obblighi in essere al momento dell'operazione stessa e la loro trasposizione in capo a Certottica S.c.r.l. (società **Incorporante**);

- fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni in materia, la fusione si perfezionerà al buon esito della richiesta di trasferimento di tutte le prove accreditate secondo lo standard 17025 e tutti gli accreditamenti secondo lo standard 17065 da Dolomiticert S.c.ar.l. a Certottica S.c.r.l., come meglio spiegato in apposito paragrafo del presente progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

gli Organi Amministrativi della Società **Incorporante** e della Società **Incorporanda**, hanno redatto in un unico testo comune, coerentemente con l'impostazione unitaria dell'operazione, il presente progetto di fusione per incorporazione come di seguito descritto.

Stanti le condizioni sulla proprietà del capitale sociale della società **Incorporanda** di cui in premessa, alla fusione medesima viene applicata la procedura c.d. semplificata e, di conseguenza, nella formulazione e nella redazione del seguente Progetto si è seguita la procedura di cui agli artt. 2505 e 2505-quater C.C..

La procedura semplificata prevista dall'art. 2505 C.C. esclude la necessità delle relazioni degli amministratori, altrimenti richieste dall'art. 2501-quinques C.C., e degli esperti, altrimenti richieste dall'art. 2501-sexies C.C., e prevede che il progetto di fusione debba essere redatto in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter C.C..

L'operazione qui proposta prevede inoltre l'espressione del consenso unanime dei soci delle Società coinvolte, come sarà confermato nelle delibere di approvazione della fusione, in applicazione:

- del comma 4 dell'art. 2501-ter C.C. (rinuncia al termine tra il deposito del Progetto di fusione al Registro Imprese e la delibera dei soci);

- del primo comma dell'articolo 2501-septies (rinuncia al termine per il deposito del Progetto e della restante documentazione prescritta per Legge presso la sede sociale e la delibera dei soci).

Gli stessi organi amministrativi danno atto di aver redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2501-quater del Codice Civile, le situazioni patrimoniali redatte alla data del 30 settembre 2023.

Tali situazioni vengono rispettivamente allegate al presente progetto sub "B" (situazione patrimoniale di Certottica S.c.rl.) e sub "C" (situazione patrimoniale di Dolomiticert S.c.r.l.).

\* \* \*

#### **LE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Sono di seguito indicati i dati relativi alle due società partecipanti alla fusione

##### **Società Incorporante**

**Denominazione: CERTOTTICA S.C.R.L.**

**Sede: Longarone (BL), Zona Industriale Villanova, snc - CAP 32013**

**capitale sociale:** Euro 2.195.000,02.0 i.v., diviso in quote ai sensi di legge;

**Codice fiscale e numero Registro delle Imprese di Treviso-Belluno:** 00790870257;

**Rea di Treviso-Belluno:** BL-71972;

**Società Incorporanda**

**Denominazione:** DOLOMITICERT S.C.AR.L.

**Sede:** Longarone BL) Zona Industriale Villanova, snc, cap 32013

**capitale sociale:** Euro 110.000,00 i.v.;

**Codice fiscale e numero Registro delle Imprese di Belluno:**  
01053430250;

**Rea di Treviso/Belluno:** BL-92104;

**STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

In sede di fusione, e con efficacia dalla data di efficacia della fusione stessa sotto il profilo civilistico, la società **Incorporante** adotterà lo statuto sociale, composto da 26 articoli il cui testo integrale si trova allegato al presente progetto di fusione sub lettera "A".

Rispetto al vigente statuto della società **Incorporante**, quello allegato al presente progetto è modificato sostanzialmente nell'ampliamento dell'oggetto sociale.

**VALORE ATTRIBUIBILE ALLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE, RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE, CONGUAGLIO IN DENARO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

La fusione comporterà l'annullamento in capo a Certottica s.c.r.l. della partecipazione totalitaria detenuta nella società Dolomiticert S.c.ar.l.

La compagine sociale di Certottica s.c.r.l. alla data di efficacia della fusione resterà quindi la medesima, non ci saranno attribuzioni di nuove quote in capo ai soci, né è previsto alcun conguaglio in denaro.

**DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**



L'operazione di fusione avverrà ai valori di libro.

La fusione avrà effetto sotto il profilo civilistico dalla data in cui si avvererà la condizione sospensiva di cui *infra*.

Ai soli fini contabili e fiscali, sul presupposto che le società partecipanti alla fusione chiudono i loro rispettivi esercizi al 31 dicembre di ogni anno, le operazioni della società **Incorporanda** risulteranno imputate al bilancio della società Incorporante, anche ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R., a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si avvererà la condizione sospensiva di cui *infra*.

**TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari in favore di alcune categorie di soci, né sono previsti vantaggi particolari in favore degli amministratori.

**DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE - AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA**

La fusione è sospensivamente condizionata al buon esito della richiesta di estensione attualmente in corso di presentazione da parte di Certottica S.c.r.l. ad ACCREDIA, Ente unico di Accreditamento, richiedendo che tutte le prove accreditate secondo lo standard 17025 e tutti gli accreditamenti secondo lo standard 17065 in capo a Dolomiticert S.c.ar.l. vengano trasferiti integralmente ed intestati a Certottica s.c.r.l. stessa, e precisamente:

- ISO 17025 come da Elenco Prove vigente allegato al certificato di accreditamento n. 1539L

- ISO 17065 per la certificazione di prodotti secondo il Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi Protezione Individuale come da allegato vigente CSAAR al Certificato di Accreditamento 0146PRD

come meglio descritti da documenti allegati in un unico plico sub "D".

La fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, avrà quindi efficacia dalla data, comunque successiva all'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del codice civile, che verrà indicata nel provvedimento autorizzativo del trasferimento della titolarità degli accreditamenti già sopra citati e descritti, alla società Certottica S.c.r.l..

#### **DEPOSITO DOCUMENTI EX ART. 2501-SEPTIES**

Così come disposto dall'art. 2501-septies del Codice Civile gli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione danno quindi atto che presso la sede sociale di entrambe le società, durante i trenta giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea che dovrà deliberare in merito alla fusione, resteranno depositati i seguenti documenti, affinché i soci possano prenderne visione:

- Progetto di fusione, completo degli allegati (bozza del nuovo statuto, situazione patrimoniale società **Incorporante**, situazione patrimoniale società **Incorporanda**);
- Bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (anno 2022 - 2021 - 2020) delle società partecipanti alla fusione.

Gli Amministratori attestano infine che tra la data di riferimento delle situazioni patrimoniali di cui sopra e la data di redazione del presente progetto di fusione non vi sono state variazioni significative delle condizioni patrimoniali, finanziarie ed economiche delle Società partecipanti alla

fusione, tali da compromettere l'attendibilità delle situazioni patrimoniali medesime.

Sono fatte salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione eventualmente richiesti dall'Ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di Legge, ovvero che saranno apportati dalle Assemblee dei Soci che adotteranno la decisione in ordine all'approvazione del presente progetto di fusione, che non incidano sui diritti dei soci e dei terzi ai sensi dell'art. 2502 C.C..

\* \* \*

Longarone (BL), li 11 dicembre 2023

Per la società **Incorporante**

**Certottica Scrl**

Il Presidente del Consiglio  
di Amministrazione

**Businaro Luca**

Per la società **Incorporanda**

**Dolomiticert Scarl**

Il Presidente del Consiglio  
di Amministrazione

**Businaro Luca**

